

Decreto federale che stabilisce la nuova ripartizione dei proventi netti della Regia degli alcool tratti dall'imposizione delle bevande distillate

del 20 giugno 1980

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 1980 ¹⁾,
decreta:

I

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 15

¹ In deroga all'articolo 32^{bis} capoverso 9, i Cantoni ricevono, sui proventi netti che la Regia federale degli alcool trae dall'imposizione fiscale delle bevande distillate nel corso degli esercizi 1980/81 – 1984/85, soltanto la quota destinata alla lotta contro l'alcolismo. L'intera quota della Confederazione è devoluta all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Nell'ambito dei lavori inerenti alla prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, l'Assemblea federale riesaminerà la ripartizione dei proventi netti della Regia federale degli alcool. Se deciderà una nuova ripartizione, tale decisione sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni entro il 31 dicembre 1985.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 1980

Il presidente: Ulrich

Il segretario: Sauvant

Consiglio nazionale, 20 giugno 1980

Il presidente: Hp. Fischer

Il segretario: Zwicker

¹⁾ FF 1980 I 469

Decreto federale che stabilisce la nuova ripartizione dei proventi netti della Regia degli alcool tratti dall'imposizione delle bevande distillate del 20 giugno 1980

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1980
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.07.1980
Date	
Data	
Seite	606-606
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 196

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.